



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI CASERTA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

In ottemperanza alla delibera consiliare del 6 febbraio 2025, punto 5 (cinque), si stipula il presente contratto tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, con sede in Via Galilei, n.2 - 81100 Caserta (CE), codice fiscale 93065410610 e Partita Iva 03811440613, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, Presidente: Pietro Raucci nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 01/12/1958, (di seguito *ODCEC*)

e

la società Soluzioni Sistemi Srl (P.IVA 07400240631) con sede Centro Direzionale Napoli Isola F10 in persona di Giuseppe Nigro (di seguito Sponsor)

PREMESSA

- ai sensi dell'art. 43, comma 1, della L. 449/97, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e la realizzazione di maggiori economie;
- la società Soluzioni Sistemi Srl, che si occupa di vendita e assistenza di software per la professione ha manifestato il proprio interesse e disponibilità a stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'*ODCEC*, al fine di promuovere la propria immagine;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra anagrafate

convengono e stipulano quanto segue



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI CASERTA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono patto.

Art. 2 - Oggetto

La società Soluzioni Sistemi Srl propone all'ODCEC Caserta, che con la sottoscrizione del presente atto accetta, una sponsorizzazione in danaro rientrante nella categoria di "*Top Premium partner*".

Art. 3 - Durata

Il presente contratto ha durata di un anno con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione.

Art. 4 – Pagamento del corrispettivo ed obblighi dello *Sponsor*

Lo *Sponsor* si obbliga a versare, quale corrispettivo della sponsorizzazione, la somma complessiva di **euro 10.000,00 oltre iva, importo** corrispondente a quello previsto nel Regolamento dell'ODCEC - categoria di sponsor "*Top Premium partner*". Detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario, in due rate di pari valore, la prima alla sottoscrizione del contratto, cui farà seguito l'emissione di regolare fattura da parte dell'ODCEC; la seconda entro 6 mesi dalla prima.

Lo *Sponsor* si obbliga a dare immediata comunicazione all'ODCEC del verificarsi di una delle cause di risoluzione di cui al successivo art. 6, pena l'obbligo di risarcire il danno.

Lo *Sponsor* si obbliga, altresì, ad organizzare eventi formativi su argomenti a sua scelta, ma comunque da concordarsi e/o previo benestare dell'ODCEC ed in esclusiva collaborazione con l'ODCEC stesso, nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con modalità tali da garantire elevati standard qualitativi e di accoglienza.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI CASERTA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Art. 5 Obblighi dell'ODCEC di Caserta

L'ODCEC di Caserta, nell'ambito delle sue attività rappresentative e delle sue finalità istituzionali, assume per l'intera durata del presente contratto i seguenti obblighi:

1. pubblicare il logo dello Sponsor sulla home page del proprio sito istituzionale e sulle locandine degli eventi formativi;
2. consentire allo Sponsor di distribuire ai partecipanti agli eventi formativi, brochure ed informative dei propri prodotti;
3. consentire allo *Sponsor* l'esposizione di un panel o backdrop recante l'indicazione, nella sua parte centrale, della propria denominazione e logo, mettendo in evidenza il carattere di scrittura;
4. inviare circolari periodiche agli iscritti recanti la descrizione di prodotti/servizi dello *Sponsor* proposti loro a condizioni di favore;
5. consentire allo *Sponsor* di organizzare, con mezzi propri, n. 5 eventi gratuiti tramite e-learning e/o presso la sede dell'ODCEC e/o presso altra location, in collaborazione esclusiva con lo stesso, su tematiche di interesse degli iscritti e previamente concordate, prevedendo la partecipazione del Presidente dell'Ordine nei saluti e del Consigliere delegato dalla materia oggetto dell'evento; si precisa che la collaborazione dell'ODCEC non comporterà per lo stesso alcun esborso di danaro, a qualsiasi titolo, in qualsiasi modo riconnesso alla organizzazione dell'evento.

Art. 6 – Cause di risoluzione del contratto

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del presente contratto senza alcun obbligo di restituzione e/o indennizzo di somme in capo all'*ODCEC*, le seguenti circostanze:

- mancato pagamento dell'importo di € 10.000,00 nei termini convenuti all'art. 4 che precede;



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI CASERTA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- sottoposizione dello *Sponsor* a procedure concorsuali di qualsiasi genere, quali, a titolo esemplificativo, liquidazione giudiziale, concordato preventivo ed altri procedimenti costituenti effetto di situazioni di indebitamento;
- elevazione di protesti e/o segnalazioni di impagato;
- apertura di procedimento penale nei confronti dello *Sponsor* e/o del suo organo di amministrazione, per reati contro la pubblica amministrazione e/o per qualsiasi altro tipo di reato che possa, anche in via indiretta, creare nocumento all'immagine dell'ente;
- organizzazione degli eventi gratuiti non preventivamente concordati con l'*ODCEC*.

Al verificarsi di una delle dette cause l'*ODCEC*, comunicata la risoluzione del contratto, potrà immediatamente rimuovere il logo dello *Sponsor* da qualsiasi supporto digitale o cartaceo sul quale sia presente e verranno meno tutti gli obblighi stabiliti a carico dell'*ODCEC* dall'art. 5 che precede. Lo *Sponsor* non avrà diritto ad alcuna restituzione, neanche soltanto di parte, degli importi corrisposti, a prescindere da quando la causa di risoluzione venga a determinarsi. Resta salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Entrambe le parti si danno atto che, in caso di grave inadempimento ex art. 1455 c.c., la parte adempiente avrà facoltà di risolvere il presente contratto, per fatto o colpa dell'altra parte.

Art. 7 – RISOLUZIONE DI DIRITTO

Il presente contratto è risolto di diritto a seguito di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile a carico della società e/o dei soggetti individuati all'art. 94, comma 3, D.Lgs 36/2023, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI CASERTA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319-ter, 319-quater, 320,321,322,322-bis, 346-bis, 353,353-bis, 354,355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì causa di risoluzione di diritto la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

Costituiscono infine cause di risoluzione il verificarsi di tutte ipotesi configuranti clausole di esclusione da gare di appalto di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023.

Lo *Sponsor* è obbligato a dare immediata comunicazione all'ODCEC del verificarsi di una delle cause di risoluzione, pena l'obbligo di risarcire il danno.

Art. 8 - Esclusiva



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI CASERTA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

L'ODCEC si obbliga a non sottoscrivere contratti di sponsorizzazione con altri soggetti svolgenti attività di impresa direttamente concorrente con quella dello *Sponsor* e precisamente consistente in *soluzioni software e servizi per studi professionali di commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati, imprese e associazioni di categoria* riconoscendo il diritto di esclusiva limitatamente al detto settore.

Il diritto di esclusiva non impedisce all'ODCEC di sottoscrivere altri contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgano la propria attività in qualunque altro settore diverso da quello di cui al capo che precede.

Art. 9 - Responsabilità

Le parti si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.

Art. 10 - Trattamento dati personali

I dati personali dei firmatari, raccolti o scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per la finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.

Art. 11 – Controversie – Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, dalla sua esecuzione ed interpretazione, è esclusivamente competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Caserta, 10 aprile 2025

Sponsor

Dott. Giuseppe Nigro

ODCEC

Dott. Pietro Raucci

Con la sottoscrizione del presente atto vengono espressamente approvate, ex art. 1341, comma 2° – i seguenti articoli: art. 6 (“Cause di risoluzione del contratto”), art. 7 (“risoluzione di diritto”), art. 8 (“Esclusiva”), art. 11 (Controversie - Foro competente).